

comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il Concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione di canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;

- 19) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 20) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 21) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 22) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 23) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per la somma di €622,80 (cod. 1560), €93,42(cod. 1561) e di bollo per €114,00, tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Cantiere Navale Pasquini Vincenzo s.n.c. di Pasquini Giacomo & C.
Il Rappresentante Legale
Giacomo Pasquini
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Ortona (CH) in Via Cervana n. 20, nonché domicilio digitale all'indirizzo:

cnpasquinivincenzo@pec.it

Ancona, addì 27/06/2023

IL CONCESSIONARIO

Cantiere Navale Pasquini Vincenzo s.n.c. di Pasquini Giacomo & C.
Il Rappresentante Legale
Giacomo Pasquini
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 30/06/2023 al n° 682 serie 1

con l'esenzione di euro 830,27

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 04-10 del registro
Concessioni - Anno 2023

N. 2070 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto l'art. 9 comma 10 del D.L. 16.06.2022 n. 68 convertito con modificazioni con L. 05.08.2022 n. 108 che ha esteso la competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale al Porto di Vasto, sì come recepito con Decreto Presidenziale n. 228/2022 del 21.11.2022 con decorrenza dal 06.08.2022;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Pasquini Giacomo C.F.PSQGCM57R31G141N in qualità di Legale Rappresentante della Società "Cantiere Navale Pasquini Vincenzo s.n.c. di Pasquini Giacomo & C.", C.F. / P.IVA: 01631370697, con sede in Ortona (CH) in via Cervana n. 20, acquisita al prot. n. ARR-16254 del 22.12.2021 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. E-15982 del 22.12.2022;
Vista la precedente licenza n. 04-12/2017 del 05/07/2017, rep. n. 1123 e licenza suppletiva n. 04-06/2019 rep. 1532 del 13/11/2019 prorogate ai sensi dell'art.199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, fino al 31/12/2022;
Vista la pubblicazione della domanda in data 01.02.2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav. portante prot. U-1770 del 01.02.2023;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. E- 3880 del 03.03.2023;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita a prot. E-1808 del 01.02.2023;
Visto il parere rilasciato dalla Divisione Safety- Security di questa Autorità assunto a prot. 2055 del 06.02.2023;
Visto il parere rilasciato con nota prot. n.3155 in data 16/02/2023 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. E-2791 del 16.02.2023, come integrato con nota prot. 6047 del 22.03.2023 acquisita a prot. 5168 del 22.03.2023;
Visto il parere favorevole espresso dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise- Sede di Pescara prot. 3915 del 17.04.2023 acquisito a prot. E-6740 del 17.04.2023;
Vista la delibera n. 19 in data 30/03/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista l'autorizzazione prot. n. 9158/RU del 24/02/2023 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane - DT IV Lazio e l'Abruzzo - Ufficio delle Dogane di Pescara ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisita al prot. n. E-7730 in data 05.05.2023;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 26/04/2023 del canone di €7.784,97, richiesto con atto di accertamento n. 04-17/23 del 06/04/2023;
Vista la cauzione, prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 1/39345/96/33877548 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni e connessa appendice di variazione, dell'importo di €16.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, acquisita al prot. n. E-9470 del 31.05.2023;
Vista la polizza assicurativa All risk incendio, fulmine e scoppio, con partita ricorso terzi per €500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità, n. 1/45284/44/163855342 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni e connessa quietanza di pagamento del premio per l'anno 2023, acquisito a prot. E- 8713 del 19.05.2023;
Vista la polizza R.C.T.-R.C.O. n.1/45284/99/780548453 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, con massimale assicurato fino a €2.500.000,00 e quietanza di pagamento del relativo premio per l'anno 2023 acquisita al prot.E-7730 del 05.05.2023;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, acquisita al prot. n. E-1779 in data 01.02.2023 e i chiarimenti forniti in ordine alle irregolarità riscontrate acquisiti a prot. E-4917 del 20.03.2023;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 06.02.2023 PR_CHUTG_Ingresso_0010247_20230203 acquisita a prot. E-2408 del 09.02.2023, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A Cantiere Navale Pasquini Vincenzo s.n.c. di Pasquini Giacomo & C.

codice fiscale/partita iva 01631370697

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 4.369,00 situato nel Comune di Ortona e precisamente nel Porto di Ortona, Via Cervana n. 20, catastalmente individuato al foglio 26 mappale 4103 sub 2, così suddiviso: 1) area di mq 198,00 occupata dalle guide a mare; 2) area di mq 263,00 per sosta imbarcazioni; 3) area sulla banchina di mq 3.313,00; 4) area di mq 595,00 per realizzazione e mantenimento di soletta in conglomerato cementizio armato su terrapieno per movimentazione dei mezzi di sollevamento natanti, nonché impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio carene diretto all'impianto di depurazione composto da n. 3 pozzetti da cm 80X80, collegati con tubazione di diametro 300mm e n. 5 pozzetti da cm 60X60, collegati con tubazione da diametro 250mm, il tutto adibito a cantiere navale e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 7.784,97 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2023 al 31/12/2026**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Le attività oggetto della presente la Concessione demaniale dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico;
- 2) Resteranno in capo al titolare della Concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali eventualmente ricorrenti;
- 3) Il Concessionario si impegna a mantenere una distanza minima di rispetto dalla recinzione perimetrale dell'area pari a 3(tre) metri lineari a tutela della recinzione perimetrale di Facility e per evitare potenziali minacce e/o incidenti di security;
- 4) Il Concessionario si impegna ad eseguire, laddove non già provveduto, i seguenti interventi:
 - I. Impermeabilizzazione dell'area;
 - II. Laddove le pendenze dei piazzali portano a defluire le acque verso l'esterno, installare cordoli o altra barriera perimetrale idonea ad isolare l'insediamento produttivo;
 - III. Rendere idoneo in termini capacitivi, il sistema di recinzione e stoccaggio delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche (nei tempi, strettamente tecnici, necessari per l'esecuzione dei lavori di adeguamento del sistema, il Concessionario potrà continuare a svolgere le attività lavorative sulle aree scolanti solo se procederà ad aspirare di

continuo l'acqua di piazzale accumulatasi nei pozzetti e a smaltirla, previo deposito temporaneo, come rifiuto, se non opportunamente trattata e riciclata. In qualsiasi momento, un qualsiasi Ente di Controllo non dovrà trovare accumulo di acqua in ogni singolo pozzetto).

- IV. Richiedere, qualora il Concessionario dovesse continuare a far confluire le acque di piazzale nei pozzetti (non a tenuta), l'autorizzazione agli scarichi idrici (in tal caso, in attesa del rilascio dell'autorizzazione, l'acqua della superficie scolante servita da tali pozzetti, dovrà essere intercettata, stoccata e smaltita come rifiuto se non riciclata).
 - V. Cementare il foro cilindrico presente in prossimità dello scalo di alaggio, al fine di evitare il gocciolamento in mare delle acque di dilavamento del piazzale.
 - VI. Smaltire i rifiuti depositati alla rinfusa e, laddove possibile, stocarli per categorie omogenee assicurando la configurabilità del Deposito Temporaneo regolare.
 - VII. Riportare presso la propria sede il registro di Carico e Scarico, FIR, MUD e quant'altro che possa dimostrare, a qualsiasi Ente di Controllo, la gestione e la tracciabilità dei rifiuti.
 - VIII. Ottemperare a quanto prescritto dall'art. 6 dell'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera n. CH/2011/009 del 21.02.2011: "...omissis...si stabilisce...omissis...che la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza ...omissis".
- 5) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area ad oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza anche avvalendosi di soggetti tecnici idoneamente qualificati per le preventive valutazioni di competenza;
 - 6) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
 - 7) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
 - 8) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
 - 9) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - 10) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
 - 11) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
 - 12) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
 - 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
 - 14) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
 - 15) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
 - 16) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
 - 17) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
 - 18) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà determinato con applicazione del coefficiente di rivalutazione in base agli indici Istat che sarà

COMUNE DI ORTONA (Provincia di Chieti)

Oggetto: Richiesta di Concessione Demaniale Marittima, sulla banchina di riva del porto di Ortona, attigua ad una concessione già assentita ai richiedenti.
Ampliamento della Concessione Demaniale già assentita n°94/12 del 5.07.2017, ambito portuale-banchine di riva del Porto di Ortona;

Richiedente: PASQUINI Gianmatteo nato a Ortona il 23.05.1956
PASQUINI Giacomo nato a Ortona il 31.10.1957
in qualità di amministratori del
Cantiere Navale "PASQUINI VINCENZO S.n.c."
con Sede in via Cervena n°20, Ortona 66026 (CH)
P. I. 01651370697


Stralcio Aerofotogrammetrico
Individuazione satellitare
Planimetria dell'area

TAV. 3A

IL PROGETTISTA
Arch. Giampaolo R.A. Picconesi

Autore: Giampaolo R. A. Picconesi - C/na G. Lombardi, 57 - 66026 Ortona (CT) - Tel. 0872.861000 - E-mail: gpicconesi@picconesi.it


PLANIMETRIA DELL'AREA



CONCESSIONE DEMANIALE
n°1123/2017 iscritto Reg. Concess.
anno 2017 del 04/12

AMPLIAMENTO CONCESSIONE
n° 04-6 Prof. 1532
del 13.11.2019

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO



LEGENDA

Punto	coord. EST	coord. NORD
①	2471440,928	4689296,837
②	2471437,544	4689311,200
③	2471418,136	4689318,775
④	2471408,225	4689322,625
⑤	2471414,637	4689294,190

INDIVIDUAZIONE SATELLITARE

